



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)

Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 📠 Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsangiorgiodelsannio.gov.it - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO INTERNO RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Approvato dal Consiglio di istituto il 29 novembre 2017 delibera n. 75

PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

PREMESSA

Il personale docente, il personale Ata ed il Dirigente Scolastico, ciascuno per le proprie competenze, hanno il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati all'Istituzione scolastica. Tale obbligo, che assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi, si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita, ivi compresa la ricreazione, le uscite scolastiche o le attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, l'ingresso anticipato (con o senza pre-scuola) o la successiva sosta nell'edificio scolastico (con o senza post-scuola).

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al **personale docente**, è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al **personale A.T.A.**, come evidenziato dal CCNL-Comparto scuola-Tabella A, per il profilo professionale di Area A, che assegna rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, compreso i tempi di somministrazione del pasto nelle mense scolastiche.

Al **dirigente scolastico** spettano obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e di custodia, al fine di garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.

Le **misure organizzative** adottate concernono la **vigilanza** degli alunni

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche
2. Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula
3. Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi
4. Nel corso dell'intervallo/ricreazione
5. Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni
6. Durante il tragitto aula-palestra durante le lezioni
7. Vigilanza durante il periodo di mensa
8. In riguardo ai "minori bisognosi di soccorso"
9. Nel corso di visite guidate/viaggi d'istruzione
10. Infortuni scolastici degli alunni
11. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero
12. Norme finali

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

Vigileranno altresì che non si fumi all'interno dell'istituto e nelle aree di pertinenza e segnaleranno al personale Dirigente eventuali infrazioni rilevate.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare **uscite dalla classe** - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici ponendo attenzione all'orario di rientro. Non è

consentita l'uscita di alunni per altri motivi. Non è inoltre consentito mandare gli alunni in sala insegnanti o in altri locali dell'istituto per commissioni varie (fotocopie, registro, carte geografiche, richieste di telefonate a casa per dimenticanze ecc.). Per tali mansioni ci si avvarrà unicamente del personale non docente del piano.

I **docenti di Educazione Fisica** organizzeranno le proprie attività avendo cura di avere sotto controllo tutta la classe. Non essendo presenti Collaboratori scolastici presso le palestre, i docenti limiteranno e controlleranno il tempo di permanenza degli studenti negli spogliatoi.

I **docenti di strumento Musicale** segnaleranno puntualmente le assenze alle lezioni pomeridiane individuali sull'apposito registro personale elettronico.

Per assicurare costante vigilanza i docenti di strumento accoglieranno ciascun studente nell'atrio e al termine della lezione individuale lo riaccompagneranno e accoglieranno il successivo.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, non per futili motivi, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca **deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni** sino al suo ritorno.

I **collaboratori scolastici** non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL –Comparto Scuola vigente).

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2006/2009).

All'inizio delle attività, antimeridiane o pomeridiane, si dispone che **presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico** che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo almeno visivo anche due entrate. Gli **altri collaboratori scolastici** in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule, dove troveranno ad accoglierli docenti in servizio alla 1^a ora. Eventuali richieste

dei genitori di entrata anticipata dei figli devono essere presentate per iscritto, adeguatamente motivate e autorizzate dal Dirigente scolastico, sulla base della possibilità di assicurare la sorveglianza da parte del personale (collaboratori scolastici, docenti e/o personale incaricato dall'Ente locale). Alla vigilanza degli alunni che usufruiscono del trasporto, qualora l'arrivo sia previsto prima dei cinque minuti antecedenti le lezioni, provvede il personale addetto al pre-scuola, individuato-se possibile- dall'Istituzione scolastica tra il personale docente resosi disponibile a svolgere tale incarico oltre il proprio orario di servizio, o dall'Ente locale.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i **collaboratori scolastici** devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti, collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Ciascun docente è tenuto a collaborare e ad attuare misure organizzative idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, curando che gli stessi restino in classe e non sostino nei corridoi e informando con tempestività il Dirigente di eventuali comportamenti a rischio o assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

I docenti devono effettuare gli **spostamenti** con la massima tempestività, evitando di intrattenere colloqui con i colleghi che sarebbero causa di lunghe attese nei cambi previsti.

Al fine di garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, davanti all'aula interessata.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni e ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi. **In caso di ritardo o di assenza dei docenti**, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i **collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria e ai docenti collaboratori del Dirigente scolastico o Responsabili di plesso.**

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo, che si svolge di norma in aula, si dispone che detta vigilanza venga effettuata **ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi**. Gli alunni, di norma, resteranno in aula fino all'arrivo del docente di turno.

I docenti regoleranno l'uscita ai servizi autorizzando l'uscita contemporanea di **un alunno e di un'alunna per volta**. **I collaboratori scolastici** durante l'intervallo sorveglieranno, oltre i **corridoi e gli spazi di competenza, anche i bagni**. Al termine dell'intervallo i docenti inviteranno gli

studenti ad attivarsi con sollecitudine per consentire la ripresa delle attività disciplinari. Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti, supportati, compatibilmente con le disponibilità, dai collaboratori scolastici.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

L'uscita degli alunni di Scuola dell'Infanzia, in considerazione della tenera età degli allievi, avviene **esclusivamente previa riconsegna al genitore o a persona maggiorenne** provvista di apposita delega sottoscritta dal genitore esercente la patria potestà ed autorizzata dal Dirigente scolastico.

Per quanto concerne la regolamentazione **dell'uscita degli alunni di Scuola Primaria** dagli edifici scolastici al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso ciascuna uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico** con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Gli **altri collaboratori scolastici** in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. I **genitori** attenderanno gli alunni all'uscita, in modo da non ostruire i passaggi e favorire un esodo ordinato. Nei giorni di pioggia, per maggiore sicurezza, è fatto assoluto divieto ai genitori di entrare negli atri con gli ombrelli bagnati

Per assicurare la vigilanza, **gli insegnanti della Scuola Primaria**, sono tenuti a lasciare l'aula dopo essersi assicurati che tutti gli alunni siano in fila con i rispettivi apri-fila e chiudi-fila, ad accompagnare gli alunni, sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi **dietro** alla scolaresca, vigilando che gli alunni scendano le scale senza correre o spingersi. Gli **insegnanti** della Scuola Primaria sono tenuti ad accompagnare ed assistere gli alunni fino al ballatoio esterno, in considerazione che è pericolosa la riconsegna oltre le scalinate dei due plessi "Capoluogo" e "Ginestra", che terminano entrambi direttamente su strade; nel plesso di Sant'Agnese i docenti riconsegneranno gli alunni ai genitori oltre le pertinenze della Scuola. Cureranno, inoltre, che il deflusso avvenga in maniera ordinata e **controlleranno che i genitori o persone da loro delegate ritirino gli alunni**. Ciascun insegnante avrà cura di istruire i propri alunni affinché, nel caso in cui il genitore o persona da lui delegata non si presenti all'uscita, rientrino nell'atrio della scuola; in tal caso, gli alunni non prelevati saranno affidati ad un collaboratore scolastico e l'insegnante contatterà telefonicamente i genitori.

Nel caso in cui il contatto telefonico dovesse avere esito negativo, si provvederà ad avvertire il Comando di Polizia Municipale, affinché disponga la riconsegna dell'alunno alla famiglia.

Per quanto concerne la regolamentazione **dell'uscita degli alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado** dall' edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso l' uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico** con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Gli **altri collaboratori scolastici** in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

I **genitori** attenderanno gli alunni all'uscita, in modo da non ostruire i passaggi e favorire un esodo ordinato. Nei giorni di pioggia, per maggiore sicurezza, è fatto assoluto divieto ai genitori di entrare negli atri con gli ombrelli bagnati. In considerazione dell'età degli alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado, secondo un rigore che deve essere inversamente proporzionale alla loro età e maturazione, gli **insegnanti** sono tenuti ad accompagnare gli alunni fino al limite di pertinenza della sede scolastica (porta di uscita dell'edificio o ai cancelli adiacenti) e cureranno, inoltre, che il deflusso avvenga in maniera ordinata. Nello spazio successivo subentra la responsabilità diretta dei genitori o di chi ne fa le veci.

Secondo **l' emendamento ministeriale 2017 del disegno di legge AS 2942 approvato in Senato nella Legge di conversione al decreto fiscale n. 2942 art 19 comma 1**, in merito all'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici **i genitori potranno legittimamente autorizzare le scuole frequentate dai propri figli a consentire l'uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario di lezione, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di autoresponsabilizzazione, compilando un apposito modello di autorizzazione. L'autorizzazione avrà l'effetto di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.**

L'emendamento all'art. 19 comma 1 sancisce che : << **N. 1** *I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori possono autorizzare per iscritto, con nota indirizzata al dirigente preposto, l'Istituto scolastico a consentire l'uscita autonoma ed indipendente dei minori dai locali della scuola e comunque dal perimetro scolastico al termine dell'orario delle lezioni e, in generale di ogni attività riconducibile alla didattica che si svolge all'interno dei suddetti locali. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico, ivi compreso quello non docente, da ogni responsabilità civile e penale connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, custodia e cura sui minori,*

N. 2 *L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere confermata all'inizio di ogni anno scolastico ovvero, in caso di trasferimento del minore ad altro Istituto scolastico, trasmessa al nuovo Istituto;*

N. 3 *L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico, ivi compreso quello non docente, da ogni responsabilità civile e penale connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, custodia e cura sui minori >>.*

Inoltre, Il comma 2 dell'art.19-bis del decreto legge fiscale n. 2942 sancisce che :
<<L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche>>.

6. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dai Profili di Area del Personale ATA – Area A (CCNL2006/09).

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (CCNL 2006/2009; D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004)

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa **devono assicurarsi che i propri alunni** che usufruiscono della mensa **vengano presi in carico** dai colleghi assegnati al servizio durante il turno pomeridiano.

7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-PALESTRA DURANTE L'ORARIO DELLE LEZIONI

La vigilanza degli alunni durante il tragitto aula-palestra viene assicurata dal docente di classe responsabile delle attività sportive, sia in orario curricolare, che in occasione delle attività complementari.

8. VIGILANZA SU ALUNNI CON DISABILITA'

La vigilanza su alunni con disabilità, nella fattispecie alunni in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente della classe, dal docente di sostegno, se presente, eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico, individuato quale destinatario di incarico specifico.

9. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate degli Organi Collegiali e ratificate dal Decreto del Dirigente Scolastico. **Per le escursioni a piedi** nei dintorni della scuola o nell'ambito del territorio comunale con l'utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico, con finalità

didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un **consenso**, unico per tutte quelle previste, da parte dei genitori, espresso e firmato su apposito modello fornito dalla Segreteria. Per l'organizzazione delle **visite guidate e dei viaggi d'istruzione** si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento d'Istituto e dal Regolamento sulle uscite didattiche e viaggi d'istruzione. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 10 alunni per la scuola primaria e di 1 docente ogni 15 alunni per la scuola secondaria di primo grado. Le docenti di scuola dell'infanzia, per la partecipazione alle uscite didattiche, opereranno in compresenza, data la tenera età degli alunni. In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità o di gruppi particolarmente turbolenti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando la richiesta del numero di docenti accompagnatori. E' necessario acquisire sempre il **consenso scritto da parte dei genitori**. Il giorno del viaggio dovrà essere portato **un elenco nominativo degli alunni** partecipanti distinto per classe/sezione. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, **non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni**.

10. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI

- ▶ Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente e contestualmente avvisare la famiglia;
- ▶ Avvertire l'Addetto al primo soccorso presente nella scuola;
- ▶ Chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118 o l'intervento specialistico esterno;
- ▶ . Dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione;
- ▶ La segreteria provvederà a trasmetterlo all' Assicurazione convenzionata con l'Istituto.
- ▶ **Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto**

Si ricorda a tutto il personale scolastico l'impegno a **segnalare situazioni di pericolo scoperte all'interno della scuola**, al fine di concorrere ad una vasta azione di **prevenzione degli incidenti**.

11. TRASFERIMENTI ALUNNI, USO DEI LABORATORI - DELLA PALESTRA

Alcune aule sono dotate di attrezzature e sussidi. L'accesso a queste aule da parte dell'intera scolaresca è consentito con il solo accompagnamento del docente. Gli alunni **non** potranno entrare in tali ambienti senza la presenza del docente.

Durante le ore di laboratorio, di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei e in modo non consono.

12. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, la Scuola provvederà ad informare le famiglie con avviso scritto sul diario degli alunni o affisso all'ingresso di ciascun plesso, o attraverso la pubblicazione sul sito internet della scuola. I genitori sono tenuti, nel giorno indicato dall'avviso, ad accertarsi personalmente e direttamente del regolare svolgimento delle lezioni, in quanto non sono previste sostituzioni da parte del personale docente in servizio, che non ha aderito allo sciopero.

Art. 13 – Lettura Regolamento

Il Regolamento della scuola va letto e commentato in ogni classe a inizio anno e nelle occasioni in cui ciò può tornare utile.

14. NORME FINALI

Il presente Regolamento va ad integrare il Regolamento d'Istituto. Altre disposizioni organizzative specifiche non previste che dovessero rendersi necessarie nel periodo di vigenza, andranno ad integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

SOMMARIO

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica
2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula
3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche
4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.
5. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

6. Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa
7. Vigilanza durante il tragitto aula-palestra durante l'orario delle lezioni
8. Vigilanza sugli alunni con disabilità"
9. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione
10. Procedure organizzative da attivare in caso di infortuni scolastici degli alunni.
11. Trasferimenti alunni, uso dei laboratori e della palestra
12. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero
13. Lettura Regolamento
14. Norme finali